



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 224 DEL 28/10/2021**

**SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO**

Applicazione art.194 D.Lgs.18.08.2000 n. 267. Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da ordinanza della Corte di appello R.G. 1804/2015.Variazione di bilancio.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di ottobre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme previsti dalla legge e dallo statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il dott. GRAZIA RAZZINO in qualità di Segretario Generale .

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

ANTONELLA GRECO - ANTONIO OTRANTO - ANDREA TAGLIAFERRI..

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 21 Consiglieri:

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------|----------|
| FOSSI EMILIANO | Presente | OTRANTO ANTONIO | Presente |
| CIAMBELLOTTI ELEONORA | Presente | PRISCO ANGELINA | Presente |
| CILIBERTO GIUSI | Assente | QUERCIOLI MARIA SERENA | Presente |
| STEFANINI ANDREA | Presente | CAMILLETTI CLAUDIA | Presente |
| TAMMARO ROCCO | Presente | CANTINI ANDREA | Presente |
| CONSIGLI ALESSANDRO | Presente | FIASCHI VANESSA | Presente |
| GRECO ANTONELLA | Presente | GANDOLA PAOLO | Assente |
| BOLOGNESI INGA | Presente | MATTEINI DANIELE | Presente |
| CAROVANI ALESSANDRA | Assente | PIZZIRUSSO CONCETTA | Presente |
| AZZARRI ALESSANDRA | Presente | TAGLIAFERRI ANDREA | Presente |
| MURGIA SANTA | Presente | BALLERINI LORENZO | Presente |
| BINI MONICA | Assente | BAUDO GIANNI | Presente |
| GALLETTI LORENZO | Presente | | |

e all'atto della votazione sono presenti n. 19 Consiglieri

essendo entrati --- ed essendo usciti TAMMARO ROCCO - MURGIA SANTA.

Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - RICCI LUIGI - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO(**) - NUCCIOTTI RICCARDO ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta

Oggetto: Applicazione art.194 D.Lgs.18.08.2000 n. 267. Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da ordinanza della Corte di appello R.G. 1804/2015.Variazione di bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione del SETTORE" Risorse" di seguito riportata:

Visto il decreto del Sindaco in data 1/10/2021, n. 14, con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente del Settore Risorse;

Visto l'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, secondo cui gli enti locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e di servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Considerato che in data 23/09/2021 con nota prot. 53189/2021 del 23/09/2021 è pervenuta la richiesta di riconoscimento fuori bilancio ex art.194 del Tuel da parte del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione del Territorio , per l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Firenze R.G. 1804/2015.

Dato atto che l'ordinanza citata è stata emanata a seguito dell'opposizione promossa dal Comune di Campi Bisenzio avverso la stima dell'indennità di esproprio ai sensi dell'art. 21 DPR 327/2001, accogliendo l'opposizione comunale riducendo la somma dovuta dall'Ente agli espropriati da € 2.125.455,00 ad € 172.980,00, ordinando al Comune di depositare presso il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato la differenza di conguaglio con le somme a suo tempo depositate pari a € 115.320,00.

Considerato che con la citata sentenza il Comune è chiamato a versare complessivi **euro 60.942,94** di cui euro 59.167,94 come differenza a conguaglio sulle somme già depositate ed euro 1.775,00 a titolo di oneri tributari di registrazione.

Dato atto che la spesa ad oggetto trova copertura :

- per euro 59.167,94 nelle somme accantonate nel fondo rischi contenziosi dell'ente previsto nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2020 approvato con la deliberazione relativa al rendiconto 2020 n. 106 del 29/04/2021.
- Per euro 1.775,00 negli stanziamenti di bilancio 2021 al capitolo 65005 avente per oggetto "imposta di registro a carico ente"

Considerato che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità.

Considerato che:

- la disciplina legislativa di cui al Titolo III capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei

debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incumbente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

Considerato inoltre che:

- la Corte dei Conti della Lombardia della Corte dei Conti (delibera n. 265/2017/PAR del 27 settembre 2017), riscontrando un quesito in merito, ha precisato che *“...In ossequio alla disposizione di cui al punto 5.2 dell'allegato A2 del decreto legislativo 118/2011, è evidente che in occasione di un contenzioso occorre accantonare nel fondo rischi contenzioso una somma adeguata per l'eventuale soccombenza nel giudizio. Se poi l'ente è risultato soccombente sia in primo che in secondo grado (Tribunale e Corte di Appello) appare ancora più doveroso l'accantonamento delle somme nel suddetto fondo in quanto il rischio di soccombenza appare molto alto. Il debito derivante dalla sentenza (condanna che ha per oggetto le sole spese legali per il giudizio) determina dunque un debito fuori bilancio se non è stato disposto un accantonamento di somme nel fondo rischi.”*

Secondo invece la Corte dei Conti Sez. Campania reso con delibera n. 249 dell'8/11/2017, un “accantonamento” non costituisce in sé una copertura di bilancio, in quanto su di esso non è possibile impegnare e pagare spesa, essendo previamente necessario – verificatosi il rischio cui l'accantonamento è funzionale – effettuare una variazione di bilancio per fornire la capienza finanziaria necessaria ai programmi interessati dalla spesa sopravvenuta, previo riconoscimento della

stessa conformemente al regime stabilito dagli artt. 175, 176 e 194 del TUEL. Secondo i magistrati campani "...La necessità di porre in essere la procedura di "riconoscimento" del debito fuori bilancio (art. 194 TUEL), anche in presenza di un accantonamento a Fondo rischi, si impone in ragione della duplice sottostante ratio legislativa della disposizione citata: da un lato, recuperare gli equilibri rintracciando in bilancio e destinando eventuali risorse disponibili per la copertura del debito emerso; dall'altro evidenziare eventuali profili di responsabilità correlati alla dinamica della trasformazione della passività potenziale in "debito" attuale e certo (cfr. SRC Campania n. 3/2017/PRSP, § 3.1.1) 1.1. Con riguardo alla prima finalità, si deve infatti ricordare che un "accantonamento" non costituisce in sé una copertura di bilancio. Pertanto, su di esso non è possibile impegnare e pagare spesa (art. 167, comma 3, TUEL), essendo previamente necessario – verificatosi il rischio cui l'accantonamento è funzionale – effettuare una variazione di bilancio per fornire la capienza finanziaria necessaria ai programmi interessati dalla spesa sopravvenuta, previo riconoscimento della stessa (art. 176, 175 e 194 TUEL). Il riconoscimento determina la competenza finanziaria, in quanto sancisce la sopravvenuta "certezza" dell'obbligazione, che costituisce un presupposto, insieme alla esigibilità (che nel caso dei provvedimenti giurisdizionali è insita nell'esecutività della sentenza) per la registrazione in bilancio della passività; detto in altri termini, solo con la sentenza esecutiva maturano i presupposti per l'imputazione a bilancio della spesa, laddove in assenza di contenzioso, la competenza finanziaria e/o economica, sarebbe stata più risalente. Con riguardo alla seconda finalità legislativa, si deve rammentare che la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio non può non comportare l'analisi della vicenda sottostante di nascita della passività potenziale e della sua trasformazione in debito certo, tanto a livello amministrativo, valorizzando la funzione di indirizzo del Consiglio in materia di bilancio, tanto sotto il profilo contabile, con il correlato obbligo di trasmissione della delibera di riconoscimento alla competente Procura della Corte dei conti (art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002).

Richiamata la Deliberazione delle Sezioni Autonomie della Corte dei Conti n.27/2019 che chiude definitivamente il dibattito, apertosi tra le sezioni regionali, sull'impossibilità al pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive senza previo riconoscimento da parte del consiglio comunale.

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, derivante dall'ordinanza emessa dalla Corte Di Appello di Firenze R.G. n.1804/2015;

Considerato che con il presente provvedimento si intende riconoscere la legittimità del suddetto debito fuori bilancio per l'importo complessivo di **euro 60.942,94** e conseguentemente procedere alle relative variazioni di bilancio applicando la quota di avanzo accantonata per i contenziosi dell'ente per la parte coperta da tali fondi ammontante ad euro 59.167,94 come descritto in precedenza;

Visti:

- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, secondo cui "*i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti*";
- l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui "*per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato [...], le Regioni, le Province, i Comuni [...]*;

Visti:

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espressi, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere di regolarità contabile;
- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 Allegato n.1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità ed in particolare l'art.36;

Ritenuto di dare al presente provvedimento immediata eseguibilità al fine di non aggravare l'ente di eventuali spese derivanti dalle procedure esecutive che dovessero essere azionate per il debito ad oggetto;

PROPONE

- 1) di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e per quanto di competenza, la legittimità del debito fuori bilancio per la somma complessiva di **euro 60.942,94** per le motivazioni espresse in premessa;
- 2) di dare atto che il presente riconoscimento di debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 3) di dare atto spesa ad oggetto trova copertura per euro 59.167,94 nella quota di avanzo accantonata del risultato di amministrazione 2020 relativa al fondo contenziosi e che con il presente provvedimento si procede alla relativa applicazione come da prospetto variazione Allegato n. 2 alla presente deliberazione e di dare atto che la rimanente parte ammontante ad euro 1.775,00 trova copertura nel capitolo di bilancio 2021 codice 65005 "imposta di registro a carico ente";
- 4) di demandare al competente responsabile Dirigente del Settore Programmazione e Gestione del Territorio la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
- 5) di incaricare il Dirigente del Settore 3 -Risorse di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di controllo della Toscana ed alla Procura Regionale per la Toscana della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5, della legge 27.12.2002, n.289.

DELIBERA altresì

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione, rilevata l'urgenza di provvedere per le motivazioni espresse in premessa narrativa.



IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 77 COMMI 2 E 3 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE"

Visti i pareri resi in ordine alla regolarità della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20.02.2013 e aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23.03.2017 allegati;

Richiamato il parere favorevole espresso in data 25.10.2021 dalla IV Commissione Consiliare "*Risorse e Sviluppo*" in merito al presente provvedimento, depositato in atti;

Udita l'illustrazione della proposta di deliberazione esposta dal Sindaco Fossi;

Preso atto che nessun Consigliere chiede la parola né per aprire il dibattito né per esprimere dichiarazione di voto;

Preso atto che lasciano la seduta il Consigliere Murgia, il Consigliere Tammaro e l'Assessore Loiero e che, pertanto, sono presenti n. 19 Consiglieri;

Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame in forma elettronica palese con l'assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. 19
- Consiglieri votanti n. 15

- Consiglieri favorevoli n. 15
 - Sindaco Fossi
 - "EMILIANO FOSSI SINDACO" (Ciambellotti, Greco, Stefanini, Bolognesi, Consigli)
 - "PARTITO DEMOCRATICO" (Azzarri, Galletti, Otranto, Prisco)
 - GRUPPO MISTO- CAMPI NEL CUORE CAMILLETTI" (Camilletti)
 - "LIBERI DI CAMBIARE" (Quercioli)
 - "SI-FARE CITTA'" (Matteini, Tagliaferri, Pizzirusso)

- Consiglieri contrari n. 0

- Consiglieri astenuti n. 4
 - "LEGA SALVINI TOSCANA" (Cantini, Fiaschi, Baudo)
 - "CAMPI A SINISTRA" (Ballerini)

DELIBERA

di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata.



Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di dover procedere con urgenza stante la natura del provvedimento;

Preso atto che torna in aula il Consigliere Tamarro e che, pertanto, sono presenti n. 20 Consiglieri;

Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto, in forma elettronica palese con l'assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. 20
- Consiglieri votanti n. 17

- Consiglieri favorevoli n. 17
 - Sindaco Fossi
 - "EMILIANO FOSSI SINDACO" (Ciambellotti, Greco, Stefanini, Tamarro, Bolognesi, Consigli)
 - "PARTITO DEMOCRATICO" (Azzarri, Galletti, Otranto, Prisco)
 - GRUPPO MISTO- CAMPI NEL CUORE CAMILLETTI" (Camilletti)
 - "LIBERI DI CAMBIARE" (Quercioli)
 - "SI-FARE CITTA'" (Matteini, Tagliaferri, Pizzirusso)
 - "LEGA SALVINI TOSCANA" (Fiaschi)

- Consiglieri contrari n. 0

- Consiglieri astenuti n. 3
 - "LEGA SALVINI TOSCANA" (Cantini, Baudo)
 - "CAMPI A SINISTRA" (Ballerini)

DELIBERA altresì

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO EFFETTUATA SU SUPPORTO MAGNETOOTTICO CONSERVATA NEL SISTEMA INFORMATICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, EX ART. 77 COMMA 1 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE".

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Eleonora Ciambellotti

IL SEGRETARIO GENERALE
Grazia Razzino